

O.d.G. del 29/09/2014

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°

12

Deliberazione n°

del

Oggetto: **VERTENZA AMAT/PUBBLIEFFE ITALIA DI FERRANTE FELICE & C. SAS – DEFINIZIONE TRANSATTIVA.**

Allegato 1: Lodo arbitrale del 20/09/2010;

Allegato 2: studio legale Virgilio – proposta transattiva Pubblieffe, ns. prot.7920 del 02/04/2014;

Allegato 3: studio legale Barberio – proposta transattiva Pubblieffe, ns. prot.12730 del 11/06/2014;

Allegato 4: studio legale Barberio – parere su proposta transattiva Pubblieffe, ns. prot.13249 del 19/06/2014.

Il Direttore Generale, d'intesa con il direttore Amministrativo ed il Capo Unità Organizzativa AA.GG. e P.R., riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- con atto notificato in data 08/06/2009, l'AMAT S.p.a. proponeva, invocando la clausola contenuta nell'art. 13 del contratto di locazione, domanda di arbitrato nei confronti della Pubblieffe Italia di Ferrante F. & C. SAS, al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento degli importi relativi ai canoni di locazione del contratto stipulato tra le parti, in data 12/05/2007, a seguito di gara ad evidenza pubblica, avente ad oggetto la locazione degli spazi pubblicitari su autobus aziendali (per una durata di tre anni e per un canone mensile complessivo anticipato pari ad € 9.440,83 successivamente rideterminato in considerazione del numero di autobus effettivamente in circolazione);
- l'AMAT S.p.A. chiedeva la condanna della Pubblieffe Italia di Ferrante F. & C. SAS al pagamento della somma complessiva di € 85.695,33 a titolo di canoni di locazione insoluti, di cui € 50.577,54 quali arretrato più competenza 2008; € 35.117,79 quale competenza 2009; nonché degli ulteriori ratei maturandi sino alla data di deposito del lodo; oltre rivalutazione ed interessi legali ex. d. lgs. 231/2002 con condanna della medesima al pagamento delle spese legali e di procedimento;
- con comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale, notificata il 10/07/2009, la Pubblieffe Italia di Ferrante F. & C. SAS, impugnava e contestava integralmente il contenuto della domanda di arbitrato, dichiarandosi contestualmente disposta a designare congiuntamente un arbitro unico, chiedendo l'accertamento del diritto della Pubblieffe Italia di Ferrante F. & C. SAS ad ottenere la risoluzione del contratto di locazione in essere tra le parti per eccessiva sopravvenuta onerosità della prestazione a carico di quest'ultima, con condanna della medesima al pagamento delle spese di lite e del procedimento arbitrale in caso di opposizione, da parte dell'AMAT S.p.A. alla domanda di risoluzione; nel caso di non opposizione, invece, la Società convenuta chiedeva la compensazione delle spese medesime;
- l'arbitro unico con lodo del 20/09/2010 – omologato e dichiarato esecutivo dal Tribunale di Taranto in data 07/07/2011 (allegato n° 1), notificato in forma esecutiva in data 25/01/2012 – 05/03/2012 – ha stabilito che l'AMAT S.p.A. è creditrice della Società Pubblieffe Italia di Ferrante F. & C. SAS delle seguenti somme:
 - A. Sorte capitale € 162.372,54 (oltre interessi ex. D.Lgs. 231/02);
 - B. Competenze e spese liquidate oltre accessori € 9.941,19;
 - C. Rimborso spese di arbitrato € 10.549,65.
- con atto di citazione in appello ex art.828 c.p.c. del 24/01/2011 la Pubblieffe Italia di Ferrante F. & C. SAS ha impugnato il lodo del 20/09/2010;
- con istanza ex art. 830, ultimo comma c.p.c. del 28/03/2012, notificata il 17/04/2012 la Pubblieffe Italia di Ferrante F. & C. SAS ha richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale;

- con ordinanza del 25/05/2012, la Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto ha rigettato l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia del lodo impugnato;
- con atto di precetto notificato il 2 – 5 novembre 2012, l'AMAT S.p.A. ha intimato alla Pubbliefte Italia di Ferrante F. & C. SAS il pagamento, entro dieci giorni dalla notifica, della somma di € 220.059,12 oltre spese di registrazione del lodo, ulteriori interessi maturati e maturanti, spese e diritti ulteriori, con IVA e CAP, con l'espresso avvertimento che, in difetto di pagamento nell'assegnato termine, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata nei modi di legge;
- la Società, non essendo intervenuto alcun pagamento ha proposto atto di pignoramento immobiliare nel febbraio 2013;
- all'udienza del 18/12/2013, l'ufficio esecuzioni immobiliari del Tribunale di Bari ha disposto la vendita dei beni pignorati;
- in data 28/03/2014, ns. prot.7920, lo studio Legale Virgilio, nell'interesse della Pubbliefte Italia di Ferrante F. & C. SAS ha formulato una proposta transattiva che concerne esclusivamente la sorte capitale dei debiti contrattuali, pari a € 162.372,54, da corrispondersi in due rate (allegato n°2);
- l'AMAT S.p.A. non ha ritenuto congrua la proposta transattiva del 28/03/2014;
- in data 11/06/2014 lo studio legale Virgilio, nell'interesse della Pubbliefte Italia di Ferrante F. & C. SAS ha comunicato alla Società, attraverso lo studio legale Barberio, la seguente proposta transattiva (allegato n° 3): la Pubbliefte Italia di Ferrante F. & C. SAS corrisponderebbe all'Azienda l'importo di € 246.859,12 entro il mese di marzo 2015, in n° 03 ratei di pari importo, di cui il primo alla sottoscrizione dell'accordo. L'importo, così come proposto, comprende le seguenti voci:
 - A. € 220.059,12 (importo come da atto di precetto);
 - B. € 8.800,00 (contributo spese procedura esecutiva);
 - C. € 18.000,00 (contributo forfettario per gli ulteriori interessi maturati);
- la Società, a fronte di quanto innanzi, ha invitato lo studio legale Barberio a valutare la seconda proposta transattiva formulata dallo studio legale Virgilio nell'interesse della Pubbliefte Italia di Ferrante F. & C. SAS;
Considerato che:
 - in data 19/06/2014, ns. prot.13249 (allegato n° 4), lo studio legale Barberio si è espresso in proposito evidenziando che tale proposta, sufficientemente migliorativa rispetto alla precedente dell'11/06/2014, comprende, oltre alla sorte capitale pari ad € 162.372,54, gli interessi moratori maturati al 31/07/2011 pari a € 36.138,13, le spese di lite liquidate in lodo e successive pari a € 9.941,19 e le spese di funzionamento dell'arbitrato sostenute dall'Amat - € 10.549,65;
 - il legale aziendale ha, inoltre, evidenziato che ai fini della eventuale accettazione, la Società nella valutazione della proposta dovrà tenere conto:
 - 1) dell'alea connessa alla vendita dei beni pignorati, con la possibilità di ribasso del prezzo dei vari lotti e conseguente incapacienza del ricavato;
 - 2) della concorrenza di ulteriori creditori – alcuni intervenuti nella procedura esecutiva – che pone il rischio concreto del fallimento della debitrice con conseguente notevole abbattimento del credito;
 - Il legale aziendale ha, inoltre, rappresentato che l'eventuale adesione non dovrà comportare alcuna rinuncia dell'Amat alla procedura esecutiva in corso, ma solo il rinvio delle vendite degli immobili pignorati; tanto affinché, in assenza dei pagamenti alle scadenze convenute, l'AMAT non veda irreversibilmente pregiudicato lo stato della procedura esecutiva promossa.

Ritenuto che:

- il parere prodotto dallo studio legale della Società abbia fornito ogni utile elemento ai fini della valutazione della proposta transattiva;
- al fine di evitare l'alea connessa alla vendita dei beni pignorati ed alla concorrenza di ulteriori creditori (con il rischio di fallimento della debitrice), può ritenersi conveniente addivenire all'accordo proposto dalla Pubbliefte (v. informativa 11/06/2014), con sistemazione di ogni ragione di contrasto tra le parti e conseguente rinuncia alla prosecuzione del giudizio di impugnazione del lodo incardinato dinanzi alla Corte di Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto.

Tanto premesso si propone:

- la definizione della predetta controversia, attraverso l'accettazione della proposta transattiva dell'11/06/2014 prot. 12730 del 11/06/2014, a condizione che la Pubblieffe Italia di Ferrante F. & C. SAS stipuli una fideiussione a garanzia del pagamento delle rate successive alla formalizzazione della transazione.

Il capo unità AA. GG. – P.R. e SINISTRI _____

Giuseppe Feri

Il Direttore Amministrativo _____

Quadraro

Il Direttore Generale _____

[Signature]

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,
- a voti.....

DELIBERA

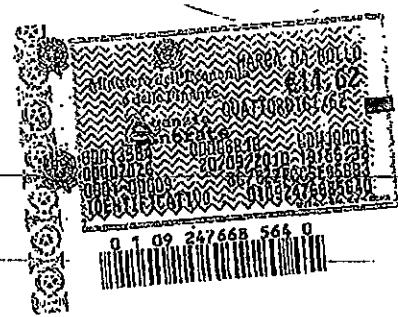
1. di autorizzare l'Amministratore delegato a condurre la transazione con il legale della Società Pubblieffe Italia di Ferrante F. & C. SAS secondo le seguenti modalità:
 - la Pubblieffe Italia di Ferrante F. & C. SAS corrisponderebbe l'importo di € 246.859,12 in n° 03 ratei di pari importo di € 82.286,37 alle seguenti scadenze:
 - 1) il primo alla sottoscrizione dell'accordo;
 - 2) entro il mese di ottobre 2014;
 - 3) entro il mese di marzo 2015
 - la Pubblieffe Italia di Ferrante F. & C. SAS dovrà stipulare una fideiussione a garanzia del pagamento delle rate successive alla formalizzazione della transazione;
 - all'esito dell'integrale pagamento di quanto transattivamente convenuto, il giudizio di impugnazione del lodo dinanzi alla Corte di Appello di Lecce – sez. di Taranto non sarà ulteriormente proseguito, indifferentemente in virtù di abbandono del giudizio o formali reciproche rinunce ed accettazioni delle parti, senza ulteriori oneri.

originale

ALL. 1

STUDIO ASSOCIATO BARBERLO
Corso Italia n. 254 - 74100 Taranto
tel. 099.7351136 - fax 099.7351137

ALL. 1

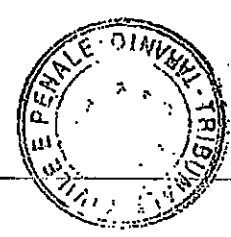


L'Arbitro Unico avv. Carlo Mignone emette il presente

lodo

nell'arbitrato amministrato dalla Corte Arbitrale Europea

promosso



COPIA

dà: Soc. **AMAT s.p.a.** - Azienda per la mobilità nell'Area di Taranto

(c.f./PI 00146330733), in persona del Presidente e legale rappresentante

p.t., Ing. Giuseppe Casatello, con sede in Taranto alla via C. Battisti

n.657, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine della domanda

di arbitrato, dall'avv. Roberto Barberlo, domiciliata presso il suo studio in

Taranto al Corso Italia, 254

parte istante o attrice

contro

PUBBLIEFFE ITALIA di Ferrante Felice & C. s.a.s. (PI 03521410724),

in persona del suo legale rappresentante p.t., sig. Ferrante Felice, con

sede in Capurso (BA) alla via Lenza n. 4, rappresentata e difesa, giusta

mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dagli avv. ti

Michele e Pasquale Virgilio, domiciliata presso lo studio dell'avv. Rosario

Levato in Taranto alla via Ugo De Carolis, 18

parte resistente o convenuta

L'Arbitro Unico, su conforme richiesta delle parti così come in
epigrafe, è stato nominato, in data 12 ottobre 2009, dalla Corte Arbitrale

Handwritten notes and stamps: "1032", "23", "2012", and a signature.

Europea - Sede Centrale della Cour Européenne d'Arbitrage in Francia,
Strasburgo 3, Quai Jacques Sturm; Delegazione Italiana con sede in
Milano al V.le Cassiodoro, 3.

A seguito dell'accettazione della nomina, avvenuta in data
27.10.2009, l'Arbitro Unico ha stabilito la sede del presente procedimento
arbitrale presso i locali della sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Taranto; In considerazione della indisponibilità di questi ultimi
l'arbitrato si è svolto presso lo studio dell'avv. Dario Lupo, al v.le Virgilio,
101/A, con l'assistenza della segretaria avv. Romina Rizzo.

svolgimento del processo

Con atto notificato in data 08.06.2009 la AMAT s.p.a. proponeva
domanda di arbitrato nei confronti della Pubblieffe Italia di Ferrante F. e
C. s.a.s., al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento
degli importi relativi ai canoni di locazione del contratto stipulato tra le
parti, in data 12.05.2007, a seguito di gara ad evidenza pubblica indetta
dalla Amat s.p.a., avente ad oggetto la locazione di spazi pubblicitari su
autobus aziendali (per una durata di tre anni e per un canone mensile
complessivo anticipato pari ad € 9,440,83 successivamente rideterminato

in considerazione del numero di autobus effettivamente in circolazione),
e, nel contempo, invitava la società convenuta a designare l'arbitro unico
secondo il Regolamento della Corte Arbitrale Europea, invocando la
seguente clausola contenuta nell'art. 13 del contratto di locazione in
questione:

*"Qualunque controversia che dovesse insorgere fra le parti
comunque relativa al presente atto, regolato dalla legge sostanziale
italiana, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione,
esecuzione e risoluzione, sarà deferita alla decisione in via rituale di un*

Arbitro unico da nominarsi dalla Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea (Viale Cassiodoro, 3, Milano) in conformità al regolamento rituale accelerato in vigore alla data del contratto. L'arbitro così nominato deciderà secondo diritto di base a tale Regolamento, ferma l'osservanza delle norme e dei principi inderogabili della disciplina procedurale Italiana. La procedura dell'arbitrato avrà sede in Taranto all'indirizzo che sarà determinato dall'arbitro designato".

In particolare la Amat s.p.a., nell'atto introduttivo del presente procedimento, chiedeva la condanna della Pubbleffe al pagamento della somma complessiva di € 85.695,33, a titolo di canoni di locazione insoluti, di cui € 50.577,54 quali arretrato + competenza 2008; € 35.117,79 quale competenza 2009; nonché degli ulteriori ratei che dovessero maturare sino alla data di deposito del lodo; oltre rivalutazione ed interessi ultralegali ex d. lgs 231/2002, con condanna della medesima al pagamento delle spese legali e di procedimento.

Con comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale, notificata il 10.07.2009, la Pubbleffe Italla di Ferrante & C. s.a.s., impugnava e contestava integralmente il contenuto della domanda di arbitrato, dichiarandosi, contestualmente, disposta a designare, di comune intesa e congiuntamente, un arbitro unico, chiedendo l'accertamento del diritto della Pubbleffe ad ottenere la risoluzione del contratto di locazione in essere tra le parti per eccessiva sopravvenuta onerosità della prestazione a carico di quest'ultima, con condanna alle spese di lite e del procedimento arbitrale in caso di opposizione, da parte della Amat s.p.a., alla domanda di risoluzione; nel caso di non opposizione, invece, la società convenuta chiedeva la compensazione delle spese medesime.

Il Presidente della Corte Arbitrale Europea, dando atto della rinuncia dei difensori delle parti alla riunione congiunta per la nomina dell'arbitro unico e della richiesta avanzata alla Delegazione Italiana di provvedervi direttamente, nominava l'avv. Carlo Mignone del Foro di Lecce in data 12.10.2009, il quale accettava l'incarico il successivo 27.10.2009.

La prima udienza del 19.02.2010, pur essendo comparso l'avv. Barberio per la Amat s.p.a. veniva rinviata al successivo 26 febbraio, per l'impossibilità dell'avv. Virgilio a presenziarvi a causa di un improvviso malore.

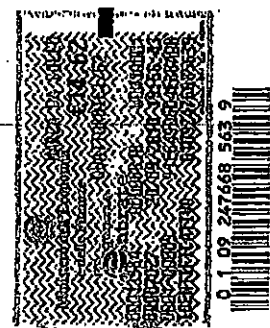
Nel corso dell'adunanza del 26.02.2010 i difensori delle parti, dopo aver impugnato e contestato le avverse deduzione ed eccezioni, chiedevano all'arbitro unico la concessione di termini per il deposito di memorie illustrative e per la precisazione delle domande ed ulteriori richieste istruttorie e di un successivo termine per reciproche repliche.

L'arbitro unico, dato atto delle richieste formulate dalle parti, assegnava termine sino al 15.03.2010 per lo scambio delle predette memorie illustrative e sino al 22.03.2010 per repliche, fissando per il 25.03.2010 la data della successiva udienza e autorizzando le parti al deposito degli atti in triplice copia nel corso della stessa.

Contestualmente l'Arbitro unico, in ossequio al disposto dell'art. 17 del Regolamento per Arbitrato Nazionale Rituale Accelerato della Corte Arbitrale Europea, ai sensi del quale il mancato versamento del primo o del secondo deposito comporta la sospensione del procedimento, invitava le parti a provvedere al pagamento del residuo 25% cadauno entro il 13.03.2010, dando prova in udienza dell'avvenuto pagamento.

Il 25.03.2010, entrambi i procuratori fornivano la prova dell'avvenuto anzidetto pagamento e provvedevano al deposito delle rispettive memorie e repliche così come autorizzato.

Di seguito le parti, su invito dell'arbitro, precisavano le rispettive eccezioni e deduzioni; In particolare la Amat s.p.a. in merito alla richiesta di inammissibilità avanzata da controparte con riguardo alla domanda di pagamento degli ulteriori canoni maturati nel corso della procedura (maggio 2009-gennaio 2010), secondo la quale questa doveva intendersi come nuova ed ulteriore domanda, rilevava come già con l'atto produttivo dell'arbitrato parte attrice avesse esteso la stessa anche agli ulteriori canoni che fossero venuti a scadenza nel corso del procedimento, eccependo, invece, la inammissibilità della nuova domanda riconvenzionale formulata dalla difesa di parte convenuta nelle memorie del 15.03.2010, secondo la quale le somme complessivamente versate alla Amat, quantificate in € 121.973,71, dovevano considerarsi interamente soddisfattive delle rispettive pretese creditorie.



L'avv. Barberio rilevava, altresì, che la controversia poteva essere decisa senza l'espletamento dei richiesti mezzi istruttori, ed in subordine insisteva per l'ammissione di quelli da egli formulati, ovvero interrogatorio formale e prova testimoniale; l'avv. Virgilio insisteva nell'accoglimento delle proprie richieste istruttorie, interrogatorio formale, prova per testi e CTU in merito alla valutazione della situazione di crisi economica-industriale-commerciale-occupazionale che aveva investito il comune di Taranto.

Con riguardo alla richieste di prova l'arbitro si riservava di provvedere.

Con ordinanza del 12.04.2010, comunicata alle parti in pari data, l'arbitro unico, sciogliendo la riserva di cui all'ultima udienza, fissava per il successivo 15 aprile la data della prossima adunanza al fine di concordare il prosieguo dell'ulteriore attività procedimentale, anche alla luce della comunicazione ricevuta dalla Segreteria della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea, il 06.04.2010, con la quale la stessa precisava che da tale data ricominciava a decorrere il termine di sei mesi previsto dal Regolamento per il deposito del lodo (rimasti sospesi ai sensi dell'art. 17 del Regolamento).

In tale udienza, in considerazione di quanto innanzi, dopo aver ricostruito la decorrenza dei termini della procedura arbitrale, prendendo atto che la stessa era rimasta sospesa dal 7 marzo 2010 al 6 aprile 2010, gli avv.ti Pasquale e Michele Virgilio chiedevano all'arbitro di non sciogliere la riserva relativa all'ammissione dei mezzi istruttori, essendo la società da loro assistita, Pubblieffe Italia, intenzionata ad addivenire ad una composizione transattiva della controversia in oggetto, chiedendo, altresì, una proroga di almeno sessanta giorni del termine semestrale per il deposito del lodo.

Richiesta alla quale l'avv. Barberio, quale difensore della Amat, non si opponeva, concordando nella richiesta di proroga.

In considerazione di ciò l'arbitro unico assegnava alle parti un termine di giorni quindici entro il quale doveva essere trasmessa la proposta transattiva con la relativa accettazione di parte attrice.

A tanto le parti provvedevano, fissando per il 13.05.2010 un apposito incontro presso la Presidenza della Amat.

Senonchè, in considerazione del silenzio serbato dalle parti in merito all'esito dell'incontro e/o della eventuale bonaria composizione

della questione in oggetto, con nota del 06.07.2010, comunicava alle parti la fissazione dell'udienza del 22.07.2010 per la discussione, sciogliendo, come da ordinanza comunicata in allegato alla medesima nota, la riserva concernente l'ammissione dei mezzi istruttori articolati dalle parti, con la quale, ritenuta la necessità di esaminare complessivamente le questioni giuridiche dedotte nel procedimento, osservando come tale esame avrebbe potuto rilevarsi sufficiente per la decisione della controversia indipendentemente da qualsiasi accertamento istruttorio, invitava le parti a precisare le proprie conclusioni di merito, autorizzandole al deposito di memorie conclusive e repliche.

Nel corso di tale ultima riunione i procuratori delle parti discutevano la causa e così concludevano:

per la soc. Amat S.p.a.: *" Voglia l'arbitro unico del presente procedimento - da espletarsi in via rituale, in applicazione delle norme regolamentari di cui innanzi - con propria decisione secondo diritto:*

- 1) a) Per le causali di cui alla domanda di arbitrato, alle memorie successivamente depositate ed alle deduzioni formulate in occasione delle adunanze del procedimento, condannare la soc. Pubblieffe Italia di Ferrante Felice & C. s.a.s. - in persona del suo legale rappresentante pro tempore - al pagamento della somma S.E.&O. di € **162.372,54**, aggiornata all'attualità, fatti salvi i maggiori importi che dovessero maturare sino alla data di deposito del lodo. Il tutto oltre rivalutazione di interessi ultralegali ex d.lgs. 31/2002. - b) Rigettare la riconvenzionale proposta.

- 2) *Condannare la medesima Pubblieffe Italia di Ferrante Felice & C. s.a.s., quale soccombente, al rimborso delle spese di arbitrato e legali in favore dell'Amat s.p.a., nonché al pagamento di spese, diritti ed onorari di arbitrato e legali, oltre IVA, C.A.P. e spese spese generali come per legge, sempre in favore dell'Amat s.p.a."*

Per la soc. Pubblieffe di Ferrante F. & C. s.a.s: " I) Rigettare la domanda formulata dall'AMAT S.p.a.;

II) Accogliere la domanda riconvenzionale come formulata e precisata da essa Ditta Pubblieffe e, conseguentemente,

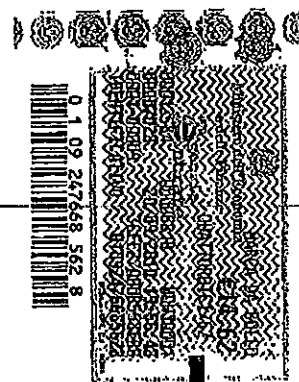
III) Dichiarare che il contratto di locazione spazi pubblicitari su autobus aziendali, sottoscritto in Taranto il 12.05.2007, si è risolto di diritto, ex art. 1467 primo comma cod. civ., il mese di settembre 2007 o, in subordine, il 1° luglio 2008 per sopravvenuta eccessiva onerosità del corrispettivo mensile monetario anticipato a corrispondersi dalla Ditta Pubblieffe all'AMAT S.p.a., causata da avvenimenti straordinari ed imprevedibili;

IV) Dichiarare che le somme complessivamente versate dalla Ditta Pubblieffe, ammontanti ad € 121.783,23, somma incontestata e riconosciuta dalla stessa controparte, sono comunque equamente integralmente soddisfatti di ogni e qualsivoglia spettanza e/o pretesa dell'AMAT S.p.a., formulata e/o formulando, a qualunque titolo, ragione e causa comunque riconducibile e/o ricollegabile al contratto in oggetto;

V) Condannare l'AMAT S.p.a., con sede in Taranto, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, al pagamento delle spese tutte, diritti ed onorari sia dell'arbitrato che legali, con spese generali, IVA e CAP ex lege".

L'Arbitro, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento, rimetteva gli atti alla Delegazione della Corte per la liquidazione definitiva delle spese di funzionamento, ed a tale comunicazione seguiva, in data 02.08.2010, la determinazione con conferma della quantificazione precedente.

L'arbitrato si è svolto in cinque udienze, assicurando alle parti il diritto di difesa e il pieno contraddittorio; così come indicato dalle stesse il procedimento deve ritenersi assoggettato al Regolamento della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea e, più precisamente, al Regolamento per Arbitrato Nazionale Rituale Accelerato, di cui un esemplare, conosciuto, adottato ed accettato dalle parti, viene allegato al fascicolo di ufficio custodito a cura della Segreteria; esso costituisce normativa di riferimento, ai sensi dell'art. 832 c.p.c..



Motivi della decisione

La domanda di parte Istante/attrice appare fondata e, pertanto, va accolta per le ragioni di seguito spiegate, va, di contro, rigettata la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto formulata da parte convenuta/resistente.

- I -

Le richieste dell'Amat s.p.a. scaturiscono dal legittimo diritto all'adempimento vantato nei confronti della Pubblieffe Italia con la quale, il 12.05.2007, era stato stipulato un contratto di locazione di spazi pubblicitari su autobus aziendali.

La sottoscrizione del predetto contratto comportava l'obbligo, per la Pubblieffe, di corrispondere un canone mensile che inizialmente ammontava ad € 9.440,83, e successivamente rideterminato in

considerazione del numero di autobus effettivamente in circolazione, entro il giorno cinque di ogni mese.

A fronte del perdurante inadempimento della convenuta, e dopo numerosi scambi epistolari tra le due società, l'Amat proponeva domanda arbitrale, attivando il presente procedimento, chiedendo, in esecuzione delle pattuizioni contrattuali, il pagamento dei canoni di locazione non versati dalla Pubbliffe.

Quest'ultima si costituiva eccependo, sotto forma di domanda riconvenzionale, una presunta sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione posta a suo carico, derivante dalla generalizzata crisi che negli ultimi anni ha, notoriamente, investito l'economia mondiale, e non di meno la città di Taranto, con particolare riguardo al settore pubblicitario che avrebbe risentito più di altri del cattivo andamento del mercato, chiedendo per tale via la risoluzione del contratto in essere tra le parti, limitandosi semplicemente ad affermare, senza offrire alcun supporto tecnico, come si spiegherà più ampiamente in seguito, che lo squilibrio tra le prestazioni contrattuali venutosi a creare in conseguenza della crisi economica legittimerebbe, di per sé, il diritto ad ottenere la risoluzione del contratto, già a far data dal settembre 2007.



Questo arbitro non ritiene di poter condividere tali assunti per diversi ordini di ragioni.

Preliminarmente occorre evidenziare come il comportamento del debitore che lamenta la sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione posta a suo carico non porta con sé il diritto della parte di sospendere arbitrariamente l'adempimento dei suoi obblighi.

Ed è, infatti, un principio pacifico in giurisprudenza e condiviso da autorevole dottrina (cfr: Bianca, Diritto Civile, L'obbligazione; Borselli, La

risoluzione del contratto), quello secondo cui il sopravvenire di
~~avvenimenti imprevedibili e straordinari non legittimano il debitore ad~~
~~astenersi dall'adempimento, e ciò in considerazione del fatto che la~~
sopravvenuta eccessiva onerosità non comporta l'estinzione
dell'obbligazione, ma consente al debitore di agire per domandare la
risoluzione del contratto da cui deriva la prestazione divenuta
eccessivamente onerosa.

L'obbligato, per non incorrere nell'inadempimento, potrebbe
sospendere l'esecuzione della prestazione a far data dalla tempestiva
comunicazione stragiudiziale della sopravvenuta eccessiva onerosità,
consentendo così al creditore di evitare la risoluzione offrendo di
modificare equamente le condizioni contrattuali, in ossequio al disposto di
cui all'ultimo comma dell'art. 1467 c.c..

Ed invero, nella fattispecie che qui ci occupa, emerge come la
domanda di risoluzione, per il sopraggiungere della eccessiva onerosità
della prestazione, sia stata formulata solo a seguito dell'atto introduttivo
del procedimento arbitrale ad opera del creditore, finalizzato, appunto, ad
ottenere la condanna del debitore alla corresponsione di quanto

contrattualmente pattuito; in nessuna precedente occasione la Pubblicheff
Italia si è lamentata dello squilibrio di cui è parola nella comparsa di
costituzione del presente procedimento.

D'altronde nella nota del 11.06.2008, la stessa Pubblicheff Italia, in
riscontro all'intimazione di pagamento da parte dell'Amat del 14.05.2008,
si dichiara in grado di ottemperare agli impegni contrattualmente assunti
e ciò nonostante la persistente crisi del settore pubblicitario; laddove
nella stessa occasione, anche in considerazione della disponibilità
manifestata dall'Amat nell'acconsentire al piano di rientro proposto, bene

avrebbe potuto sollevare la questione della sopravvenuta eccessiva onerosità, generando così la possibilità di un ripristino dell'equilibrio contrattuale.

Né, tanto meno, può deporre a favore di una differente ricostruzione della vicenda la circostanza che gli effetti della crisi, stando alla prospettazione fornita dalla Pubblieffe, si sarebbero manifestati già nel settembre del 2007 e si sarebbero poi ulteriormente acuiti nei successivi anni 2008-2009, perché di tale circostanza avrebbe dovuto dolersi già in precedenza.

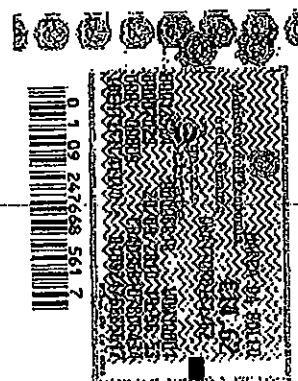
- II -

Orbene, una volta chiarito che il rimedio della risoluzione non può essere attivato dal debitore inadempiente è doveroso soffermarsi sulle caratteristiche dell'evento-crisi che avrebbe generato lo squilibrio delle prestazioni a svantaggio della Pubblieffe Italia.

E' uniformemente riconosciuto che per invocare la sopravvenuta eccessiva onerosità giustificatrice del rimedio risolutorio, è necessario che l'obbligato provi, così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 1467 c.c., che eventi straordinari ed imprevedibili abbiano alterato l'equilibrio contrattuale in modo tale da imporgli un sacrificio economico superiore all'alea normale.

Ora, in adesione al pensiero della prevalente e più autorevole dottrina, si ritiene che l'eccessiva onerosità debba essere intesa come un ostacolo all'adempimento della prestazione conseguente un particolare sconvolgimento dell'equilibrio patrimoniale tra le prestazioni, effettuandosi il raffronto tra le prestazioni originarie e quelle determinatesi all'esito della sopravvenienza eccedente l'incertezza economica propria dell'alea normale del contratto.

Ad ulteriore dellimitazione dell'ambito di operatività del rimedio il legislatore esige che l'eccessiva onerosità sopravvenuta consegua ad eventi straordinari ed imprevedibili; ne deriva che aggravii economici rilevanti possono considerarsi solo quelli il cui rischio non è stato assunto nel contratto in quanto ritenuti improbabili alla stregua dell'ordinaria e prevedibile dinamica di mercato. In quest'ottica è imprevedibile l'evento il cui verificarsi risulta logicamente improbabile, mentre può definirsi straordinario quell'evento il cui verificarsi appare statisticamente improbabile.



Ora, che gli ultimi anni siano stati, e continuino ad essere, caratterizzati da una difficile situazione economico-finanziaria conseguenza della vasta crisi che ha interessato il mercato mondiale è noto a tutti, solo non è dato comprendere come questo possa aver influito sul contratto stipulato dalle parti del presente procedimento.

Ed, infatti, se da un lato non può disconoscersi che la suddetta crisi economica esuli dalle normali oscillazioni di mercato, ma che abbia, invece, rappresentato un vero e proprio trend negativo in grado di espandersi in vari settori, non possono, al contrario, riconoscersi in essa quei caratteri della imprevedibilità e straordinarietà di cui si duole parte convenuta.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a horizontal line.

La stessa Pubblieffe Italia riconosce che la crisi, nella città di Taranto e nel settore pubblicitario, si è accentuata a partire dal mese di settembre 2007, aggravandosi poi nel 2008-2009; ne deriva, dunque, che la stessa fosse conosciuta al momento della sottoscrizione del contratto, avvenuta nel maggio 2007 o che, comunque, stante la rilevante entità, la sua manifestazione non possa certamente considerarsi improvvisa.

La società convenuta, nel corso del presente procedimento, si è limitata a fare riferimento alla notoria crisi globale che avrebbe provocato la sopravvenuta eccessiva onerosità della sua prestazione senza premurarsi di accompagnare tali assunti con delle relazioni e/o elementi di analisi tesi a dimostrare i presupposti per l'applicabilità e soprattutto in che modo questo avrebbe influenzato, squilibrandolo, il contratto di locazione del cui adempimento si discute.

In particolare la circostanza che la Ditta Pubbliefte nel dicembre 2007 riuscì a stipulare solo quattro contratti pubblicitari, o che dal mese di gennaio 2008 al giugno dello stesso anno riuscì a stipularne solo sei, non può automaticamente significare che il calo delle commesse sia necessariamente collegato alla crisi economica o al dissesto finanziario del comune di Taranto, peraltro precedente alla stessa conclusione del contratto.

Bene avrebbe potuto, la Ditta Pubbliefte, offrire un seppur minimo raffronto con i bilanci di anni precedenti da cui poteva emergere, ad esempio, una eventuale differenza con l'attività svolta in altre città, che avrebbe potuto offrire la base su cui valutare l'espletamento di una CTU, al contrario genericamente invocata dalla convenuta, che come tale avrebbe assunto mera funzione esplorativa.

Partendo da questa osservazione è d'obbligo, a questo punto, soffermarsi sulle restanti richieste istruttorie formulate dalle parti, avendo, questo arbitro, ritenuto non necessario ai fini della decisione, procedere al previo espletamento di accertamenti istruttori.

In particolare, come già anticipato, quanto alle richieste avanzate dalla Pubbliefte Italia, questa definisce la crisi economica, invocata quale causa del sopravvenuto squilibrio delle prestazioni contrattuali,

definendola come un fatto notorio, richiedendo, successivamente, con le memorie autorizzate del 15.03.2010, deferirsi interrogatorio formale del legale rappresentante dell'Amat s.p.a. su circostanze specificamente finalizzate a provare la sussistenza dell'anzidetta crisi economica e, sempre in merito alle medesime circostanze prova per testi.

Ora, tali richieste, anche ove espletate, non avrebbero comunque offerto alcun elemento utile al fine di un accertamento positivo di quanto affermato e ciò in quanto, da un lato la notorietà del fatto invocato a fondamento della sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione a carico della Pubblieffe, proprio in ragione della sua natura, riconosciuta dalla stessa società convenuta, non necessita di essere provato; dall'altro, anche a voler superare questa caratteristica della crisi economica globale, le circostanze sub a) e b) devono considerarsi irrilevanti non essendo comunque idonee a provare come questa possa aver inciso, alterandolo, sull'equilibrio contrattuale, fermo restando che si tratta di circostanze che comportano valutazioni personali dei testi e come tali inammissibili; medesimo ragionamento vale in merito alla circostanza sub c).

Per ciò che concerne le circostanze sub d) ed e) delle stesse memorie del 15 marzo, occorre rilevare che le attestazioni-certificazioni amministrativo contabili, a firma della sig.ra Castello, non assumono alcuna rilevanza nella controversia in questione, essendo alcune relative al pagamento di somme da parte della Pubblieffe Italia in favore dell'Amat, e da quest'ultima non contestate, ed altre relative ai rapporti commerciali della Pubblieffe con soggetti terzi-clienti che, anche se attestati documentalmente, non sono in grado di provare la sussistenza

di un collegamento tra tale circostanza e la crisi economica che avrebbe comportato la sopravvenuta eccessiva onerosità.

Anche la circostanza capitolata sub f) non assume alcuna rilevo in quanto comportante giudizi e valutazioni personali non devolvibili a testimoni.

- III -

Ugualmente priva di pregio, e come tale rigettata, deve considerarsi la domanda, subordinata, di risoluzione del contratto a far data dal 1° luglio 2008 in considerazione del contenuto della nota del 14.05.2008 con la quale l'Amat s.p.a. intimava alla Pubblieffe il pagamento del dovuto nel termine di quindici giorni, minacciando, per il caso di mancato riscontro, che il contratto si sarebbe risolto di diritto ex art. 1454 c.c..

Senza soffermarsi sulla circostanza già in precedenza considerata che la stessa Pubblieffe riscontra, seppure qualche giorno dopo la scadenza del termine assegnato, la missiva in questione, dichiarandosi disposta e in grado di far fronte agli impegni contrattuali, occorre a questo punto analizzare la *ratio* della norma di cui all'art. 1454 c.c..

La diffida ad adempiere ha quale scopo quello di chiarire la posizione delle parti nell'esecuzione del contratto, ed in particolare, quello di avvertire il debitore che il creditore non ha più intenzione di tollerare comportamenti inadempienti; ma il fatto di indicare un termine, sebbene essenziale, non comporta l'automatica risoluzione del patto contrattuale, restando, al contrario, nella libertà dello stesso creditore avvalersi o meno del rimedio risolutorio pure minacciato; costui può, dunque, tanto decidere di procedere dando esecuzione alla diffida ex art. 1454 c.c., quanto rinunciarvi successivamente.

Di conseguenza anche la richiesta, formulata subordinatamente, di far decorrere la risoluzione del contratto di locazione dal 1° luglio 2008 non può trovare accoglimento, essendo pienamente legittimo il comportamento del creditore, nel nostro caso l'Amat s.p.a., che decida di non dare seguito alla richiesta di risoluzione in caso di mancato adempimento nel termine indicato in diffida, optando, al contrario, per la richiesta d'adempimento.

- IV -

Il rigetto della domanda di risoluzione proposta dalla Pubbliffe Italia comporta che la stessa sia tenuta, in adempimento del contratto, al pagamento dei canoni di locazione richiesti da parte istante/attrice, avendo lo stesso continuato a spiegare i suoi effetti, giustificando la richiesta degli ulteriori ratei maturati in corso di procedimento, non risultando, peraltro, provata la circostanza affermata nelle memorie conclusive della Pubbliffe che dal giugno 2008 la società locatrice non avrebbe dato esecuzione alla sua obbligazione, non consentendo l'affissione dei messaggi pubblicitari.

In ordine all'eccezione sollevata dalla Pubbliffe Italia in merito tardività della richiesta degli ulteriori canoni di locazione maturati dal maggio 2009 al gennaio 2010, questa non può essere accolta in considerazione del fatto che non si tratta di domanda nuova, essendo stata formulata già nella domanda di arbitrato.

- V -

Alla soccombenza della Pubbliffe Italia di Ferrante Felice & C. s.a.s, in persona del legale rappresentante e socio accomandatario sig. Ferrante Felice, consegue l'addebito alla stessa società soccombente delle spese di funzionamento di arbitrato e delle spese del processo.

Si pongono, pertanto, per l'intero a carico della Pubblieffe Italia le spese di funzionamento di arbitrato (onorario dell'arbitro unico e diritti della Corte), le quali sono state determinate e liquidate dalla Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea in Euro 15.000,00 per gli onorari dell'arbitro unico (oltre IVA, CPA e 15 marche da bollo per i tre originali del lodo) ed Euro 1.800,00 per i diritti della Corte (oltre IVA), nonché le spese e gli onorari forensi del processo in favore dell'istante AMAT s.p.a. che vengono liquidate, applicando le tariffe forensi vigenti, in rapporto all'effettivo valore riconosciuto, *ex actis* in mancanza di deposito di note specifiche, nella misura di € 150,00 per spese, € 2.150,00 per diritti, € 4.280,00 per onorari (studio della controversia, consultazione cliente, ricerca documenti, assistenza udienze, memorie e redazione difese, discussione).

P.Q.M.

L'Arbitro Unico, definitivamente decidendo,

- A) In accoglimento della domanda proposta dall'AMAT s.p.a - Azienda per la mobilità nell'Area di Taranto, condanna la PUBBLIEFFE ITALIA di Ferrante Felice & C. s.a.s., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della s.p.a. AMAT della somma di € 162.372,54, oltre interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento dei singoli ratei, ex d.lgs 9 ottobre 2002, n.231;
- B) Rigetta, per i motivi di cui sopra, la domanda riconvenzionale così come formulata e proposta dalla soc. Pubblieffe Italia di Ferrante Felice & C. s.a.s.;
- C) Rigetta ogni altra domanda formulata dalla stessa Pubblieffe Italia di Ferrante Felice & C. s.a.s.;

D) Condanna la Pubblieffe Italia di Ferrante Felice & C. s.a.s., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e degli onorari in favore della s.p.a. AMAT per la sua difesa in questo procedimento, che vengono liquidati in complessivi euro 6.580,00, di cui euro 150,00 per spese, euro 2.150,00 per diritti, euro 4.280,00 per onorari, oltre IVA, CAP e maggiorazione forfetaria 12,50% per spese generali.

E) Pone a carico della Pubblieffe Italia di Ferrante Felice & C. s.a.s. le spese per il funzionamento dell'arbitrato, (onorario dell'arbitro unico e diritti della Corte), le quali sono state determinate e liquidate dalla Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea in Euro 15.000,00 per gli onorari dell'arbitro unico (oltre IVA, CPA e 15 marche da bollo per i tre originali del lodo) ed Euro 1.800,00 per i diritti della Corte (oltre IVA).

Così deciso presso la sede dell'arbitrato in Taranto, il 20 settembre 2010;
Il lodo è sottoscritto in numero di tre originali, formati ciascuno da n. 19 pagine numerate.

(Per la comunicazione e la spedizione, che avvengano in data odierna, viene delegata la segretaria.

Taranto, 20 settembre 2010

L'Arbitro unico Avv. Carlo Mignone



REP. 2944/11
R.G.U. 1160/11

TRIBUNALE DI TARANTO

VERBALE DI DEPOSITO DI LODO ARBITRALE

L'anno 2011 il giorno 21 del mese di giugno, nella Cancelleria del Tribunale davanti a me Cancelliere sottoscritto è comparso l'Avv. Roberto Barberio, nella sua qualità di difensore dell'AMAT S.p.A., il quale deposita il lodo arbitrale emesso e sottoscritto dall'Arbitro Unico Avv. Carlo Mignone in data 20.09.2010, comunicato e spedito alle parti in pari data.

Detto lodo è scritto su n. 19 facciate complessive e, giusta clausola compromissoria di cui all'art. 13 del "contratto di locazione di spazi pubblicitari su autobus aziendali del 12.05.2007", ha deciso la controversia

tra

la soc. AMAT S.p.A. - Azienda per la mobilità nell'Area di Taranto (P.I. 00146330733), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 657, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Barberio

contro

la soc. Pubbliche Italia di Ferrante Felice & C. s.n.s. (P.I. 03521410724), in persona del suo legale rappresentante p.t., sig. Ferrante Felice, con sede in Capurso (BA) alla via Lenza n. 4, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele e Pasquale Virgilio,

L'Avv. Roberto Barberio deposita istanza di concessione di esecutorietà del lodo ex art. 825 cpc unitamente al lodo in originale ed al contratto di locazione di spazi pubblicitari su autobus aziendali del 12.05.2007 e chiede che il lodo medesimo venga dichiarato esecutivo dal Presidente del Tribunale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Cancelliere

TRIBUNALE DI TARANTO

DECRETO DI ESECUTORIETA' DEL LODO ARBITRALE

Il Presidente,

letto il lodo che precede e rilevata la regolarità formale;

visto l'art. 825 cpc;

DICHIARA

esecutivo il lodo arbitrale di cui al verbale di deposito che precede.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Taranto, 11

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE

TRIBUNALE DI TARANTO

Il Giudice

visto il verbale di deposito in cancelleria del lodo arbitrale;

verificata la regolarità del lodo e del suo deposito;

rilevato che sono state osservate tutte le formalità previste dalla legge;

applicato l'art. 825 c.p.c.,

dichiarata

esecutivo il lodo arbitrale di cui al verbale di deposito che precede.

Taranto, 7.7.2011.

Il Giudice

(Dr. Marcello Diotallevi)

W. W. W. W.

8-11-19

Robert A. Colne
Vice Pres 1971-72

12-11-2012
 R. BARBERO
 & ESECUTIVE
 Executive
 Transizione
 Direzione della Lega
 ed a. con. anche / Esame
 Rio 10.62 x 2
 Pirella G.
 Con a. con. / a. con. regentia
 Il Consigliere





REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Taranto, 4 GEN 2012

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(F. G. CCA)

E' copia esecutiva, conforme all'originale, che si rilascia a richiesta dell'Avv. R. BARBERO
Per uso notifica.

Taranto, 4 GEN 2012

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(F. G. CCA)

Spett.le AMAT S.p.a.

Sede Legale

Via C. Battisti n.657 - 74100 TARANTO -

e p.c.

Egr. Sig. Avv. Roberto Barberio

C.so Italia, 254 - 74100 TARANTO -



AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **7920**

del **02 APR. 2014**

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☒
DA	Direttore Amministrativo	☒
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PPRR SINISTRI	☒
RAG	Utenti Fagioneria	☐
STQ	Stato Qualità	☐

La presente in nome, per conto e nell'interesse della Pubbliche Italia di Ferrante Felice & C. s.a.s., con sede in Capurso(BA), in persona del legale rappresentante pro- tempore dott. Ferrante Felice, che sottoscrive per ratifica, mandato e a ogni effetto di legge.

Tutti gli analisti, economisti e studiosi italiani e internazionali - oltre ovviamente i mass media e i politici - da anni unanimemente e concordemente affermano, attestano, spiegano e documentano che la gravissima "recessione e crisi economica, industriale, commerciale, artigianale e occupazionale" in atto non solo erano oggettivamente straordinarie e affatto imprevedibili, ma altresì non hanno assolutamente precedenti, avendo di gran lunga superato - per continuità, dimensioni, entità, permanenza, estensione e intensità - anche la precedente famosissima depressione Americana del 1929!!!

E tanto da ultimo il 22 febbraio 2014 è stato ufficialmente dichiarato, documentato e comunicato dal Centro Studi Un'Impresa!!!



Il Supremo Collegio con insegnamento uniforme e costante afferma il seguente principio: "L'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per poter determinare, ai sensi dell'art. 1467 c.c., la risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive ad esecuzione continuata o periodica, deve essere causata dal verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili. Il carattere della straordinarietà è di natura obiettiva, qualificando un evento in base all'apprezzamento di elementi quali la frequenza, le dimensioni, la intensità, suscettibili di misurazione, quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di ordine statistico, mentre il carattere della imprevedibilità ha una radice soggettiva, facendo riferimento alla fenomenologia della conoscenza. L'accertamento del Giudice di merito circa la sussistenza dei caratteri evidenziati è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi" (ex multis: Cass. 23 febbraio 2001 n. 2661, in Giur. it., 2001, 1824; Cass. 9 aprile 1994 n. 3342).

Le richiamate imprevedibili e straordinarie "recessione e crisi economica" nel corso di questi anni non solo non si sono arrestate e persistono, ma si sono rapidissimamente diffuse nell'intero territorio nazionale, determinando un vero e proprio stato di decozione di una moltitudine di piccole aziende, compresa la Pubbliefte, che è stata anche costretta a ridurre il numero dei suoi dipendenti e metterli in cassa integrazione.

La Pubbliefte, in particolare, oltre il "debito" nei confronti dell'AMAT S.p.a., i debiti annuali IVA nei confronti dell'Erario a decorrere dall'anno 2009 per un importo di circa unmilione di euro nonché i debiti nei confronti dei propri dipendenti per mensilità non pagate e TFR, risulta debitrice:

1) di euro 776.110,16 nei confronti dell'ANAS S.p.a.(d.to all.);



- 2) di euro 64.693,88 nei confronti della MILANO Ass.ni(d.to all.);
- 3) di euro 162.073,79 nei confronti del Comune di Jesolo(doc.to all.);
- 4) di euro 136.363.76 nei confronti del Comune di Treviso(do.to all.).

Tutti i beni immobili della Pubblieffe e del socio accomandatario, sono "ipotecati e pignorati" come documenta la Relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata il novembre 2013 dal Dott. Agr. Dario V. de Felice nella procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale Civile di Bari, iscritta al n. 187/2013 R.G. Es. Imm., promossa dall'AMAT S.p.a., con sede in Taranto: beni complessivamente valutati dal C.T.U. in euro 1.939.700,00.

Il Comune di Treviso altresì ha pignorato i beni mobili della Pubblieffe, giusta procedura esecutiva n. 1587/2012 R.G. Es. Mob. pendente dinanzi al Tribunale Civile di Bari-Sezione Territoriale di Rutigliano.

Rebus sic stantibus, in virtù dell'ultra trentennale buon nome e serietà imprenditoriale e commerciale della Ditta Pubblieffe e sue personali, il socio accomandatario è riuscito comunque a trovare un "terzo" in grado di pagare integralmente, ma esclusivamente la sorte capitale dei debiti contrattuali nei confronti del Comune di Treviso, dell'ANAS S.p.a., dell'AMAT S.p.a., della MILANO Ass.ni S.p.a. e del Comune di Jesolo in due rate e precisamente il primo 50% entro il 31 ottobre 2014, il secondo 50% a saldo entro il 31 marzo 2015.

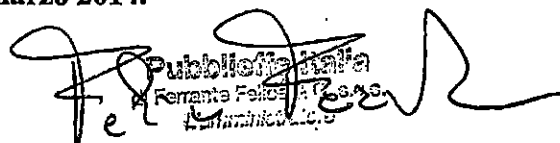
Il contratto di transazione e di totale definizione dovrà essere sottoscritto contestualmente al versamento del primo 50% e, ovviamente, sarà condizionato all'effettivo pagamento del secondo 50% a saldo ut supra.



Poiché per dare corso e concreta attuazione all'ipotesi transattiva de qua è necessario conseguire preventivamente l'assenso scritto di ogni singolo "creditore", la Pubblieffe attenderà tale Vs. comunicazione-adesione fino al giorno 31 maggio 2014.

In tale fiduciosa attesa si porgono molti cordiali saluti.

Adelfia(BA), 28 marzo 2014.


 Pubblieffe Italia
 Dott. Ferrante Felice A.P.S. S.A.S.
 Adelfia(BA)

Dott. Ferrante Felice

Avv. Pasquale Virgilio



Allegati n.4.-

Pec: AVVOCATOVIRGILIOPASQUALE@pec.it;

E-mail: pasqualevirgilio@alice.it;

Cellulare: 347/8694230;

Studio: Via Nicolai, 2 – 70010 Adelfia(BA) – tel./fax 080/4597278.-

411.3

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

Avv. Giuseppe Giannotta
Avv. Alessandro Longone

Taranto, 11 giugno 2014

AMAT SPA

Via fax al n. 099.7794724

E p.c. Avv. Pasquale Virgilio

Avv. Michele Virgilio

Via fax al n. 080.4597278

Oggetto: AMAT / PUBBLIEFFE ITALIA di Ferrante Felice & C.
TRIBUNALE DI BARI (dott.ssa Pugliese)
RG 187/2013

Con riferimento alla posizione in oggetto, l'avv. Virgilio mi ha comunicato telefonicamente la disponibilità della Pubblieffe Italia di Ferrante Felice & C. ad effettuare una proposta che preveda il pagamento delle seguenti somme:

- A) € 220.059,12 (importo come da atto di precetto);
- B) € 8.800,00 (contributo spese procedura esecutiva);
- C) € 18.000,00 (contributo forfetario per gli ulteriori interessi maturati).

Al fine di consentirvi ogni opportuna valutazione, preciso che l'importo sub A) comprende, oltre alla sorte capitale (€ 162.372,54), gli interessi moratori maturati al 31.07.2011 (€ 36.138,13), le "spese di lite" liquidate in lodo e successive (€ 9.941,19) e le spese di funzionamento dell'arbitrato sostenute dall'Amat (€ 10.549,65).

Stando a quanto proposto, il pagamento dell'importo di € 246.859,12 sarebbe effettuato in n. 3 ratei di € 82.286,37 alle seguenti scadenze:

- 1) alla data di formalizzazione dell'accordo;
- 2) entro il mese di ottobre 2014;
- 3) entro il mese di marzo 2015.

In attesa di cortese riscontro, invio i migliori saluti

Avv. Marco Barberio

AVVERTENZE PRIVACY

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire e copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Profil. n.

12130

del

11 GIU. 2014

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Soste
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
URG Affari Gen. P.P.R. SINISTRA
STQ Staff Qualità

ALL 4

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

Avv. Giuseppe Giannotta
Avv. Alessandro Longone
Avv. Alessandra Coppola Bottazzi

Taranto, lì 18 giugno 2014

AMAT SPA

Via Cesare Battisti 15
74121
Taranto

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 132h9
del 19 GIU. 2014

AD	Amministratore Delegato	☒
DG	Direttore Generale	☒
DA	Direttore Amministrativo	☒
DT	Direttore Tecnico	☒
IAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UAT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAC	Atti Gen. FARR SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STU	Staff Amministrativo	☐

Oggetto: AMAT / PUBBLIEFFE ITALIA di Ferrante Felice & C.
TRIBUNALE DI BARI (dott.ssa Pugliese)
RG 187/2013

Faccio seguito alla mia dell'11.06.14 ed ai successivi contatti.

Rispetto alla proposta del 28.03.2014 (relativa alla "sorte capitale dei debiti contrattuali" pari ad € 162.372,54), l'ultima ipotesi comunicatami dall'avv. Virgilio ha subito un incremento interessante; difatti, Pubblieffe corrisponderebbe € 246.859,12 entro marzo 2015, in n. 3 ratei di pari importo, di cui il primo alla sottoscrizione dell'accordo.

L'entità della proposta può considerarsi congrua, dato che comprende, oltre alla sorte capitale (€ 162.372,54): gli interessi moratori maturati al 31.07.2011 (€ 36.138,13); le "spese di lite" liquidate in lodo e successive (€ 9.941,19); le spese di funzionamento dell'arbitrato sostenute dall'Amat (€ 10.549,65); un contributo alle spese della procedura esecutiva (€ 8.800,00); un contributo forfettario per gli ulteriori interessi maturati (€ 18.000,00).

La valutazione deve tener conto anche:

- dell'alea connessa alla vendita dei beni pignorati, con la possibilità di ribasso del prezzo dei vari lotti e conseguente incapienza del ricavato;
- della concorrenza di ulteriori creditori – alcuni già intervenuti nella procedura esecutiva – che pone il rischio concreto del fallimento della debitrice con conseguente notevole abbattimento del credito.

Tuttavia, l'eventuale adesione non dovrà comportare alcuna rinuncia dell'Amat alla procedura esecutiva in corso, ma il solo rinvio delle vendite degli immobili pignorati. Tanto affinché, in assenza dei pagamenti alle scadenze convenute, l'Amat non sia costretta ad iniziare una nuova procedura esecutiva.

Con i migliori saluti

Avv. Marco Barberio

